



**PROPOSTA DI LEGGE N. 320/9^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BILARDI
RECANTE:
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 4/1997 ‘LEGGE ORGANICA DI
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CALABRIA”.**

RELATORE: CAPUTO

**IL DIRIGENTE
F.TO PIETRO MODAFFERI**

**IL PRESIDENTE
F.TO GIUSEPPE CAPUTO**

Proposta di legge n. 320/9[^] di iniziativa del consigliere Bilardi recante:
“Modifiche alla legge regionale n. 4/1997 'Legge organica di protezione civile della Regione Calabria’”.
Relatore: CAPUTO

Relazione

La storia della Calabria è stata più volte interessata da catastrofici terremoti che hanno raso al suolo interi centri abitati e ne hanno completamente cambiato l'impianto urbano. Lo ricordano i terremoti del 1783 e del 1908 che hanno interessato la regione in materia totale e devastante provocando mutamenti radicali nella crescita economica, sociale e soprattutto insediativa della regione. Il terremoto è stato ed è ancora oggi, uno dei fattori principali di rischio per i centri urbani in zona sismica che non possono far altro che migliorare le proprie difese in termini sia di "protezione" degli edifici e dei sistemi urbani, che di preparazione e di gestione dell'emergenza.

La regione Calabria presentando, quindi, una elevatissima pericolosità sismica che la contraddistingue dalle altre regioni italiane, vuole essere promotrice di una iniziativa legislativa che pone l'obiettivo nel miglioramento della preparazione antisismica della popolazione studentesca presente in tutte le scuole della regione attraverso percorsi formativi diretti al personale dirigenziale e docente che avranno cura di attivare permanentemente nell'ambito dell'attività didattica, un percorso informativo sui temi della protezione civile in generale e sul rischio sismico in particolare, che favorisca la maturazione di una cultura di Protezione Civile, intesa sia come cultura del rischio e dell'emergenza, che della previsione e della prevenzione.

Se si considera che l'ambiente scolastico rappresenta il luogo per eccellenza della crescita intellettuale e culturale nonché il “vivaio” della futura coscienza civile dalle cui scelte dipenderà sicuramente il futuro della nostra regione, diventa fondamentale avviare proprio in questi luoghi processi educativi interdisciplinari, stimolando gli allievi a riflettere e a confrontarsi con i problemi della sicurezza e della difesa dai rischi.

Diffondere la cultura della protezione civile nella scuola, significa consegnare al futuro cittadini più informati, consci dei problemi dell'ambiente in cui vivono e capaci, in situazioni di rischio, di attuare comportamenti adeguati. Le esercitazioni, soprattutto, contribuiranno a garantire nell'emergenza automatiche reazioni di tutela verso se stessi e verso gli altri, integrando anche i soggetti più deboli in un sistema organizzato che eluderà il senso di solitudine di fronte a pericolo.

Obiettivo della presente proposta di legge non è, quindi, diretto solamente alla diffusione di informazioni su norme di sicurezza ma all'attivazione di un processo formativo ed educativo dei giovani istillando, anche attraverso il gioco oltre che ad insegnamenti, il senso di comportamenti sociali adeguati alle circostanze di emergenza e di pericolo.

Il livello di conoscenza, le competenze acquisite e il grado di sensibilità rispetto alle situazioni di rischio e d'emergenza condiziona gli atteggiamenti e i comportamenti tanto degli operatori (personale docente/personale ausiliario) quanto degli utenti (alunni), ai quali è richiesto, quindi, non un ruolo passivo ma capacità di collaborazione e d'auto-protezione nell'affrontare le situazioni di pericolo.

L'iniziativa prende come esempio il progetto "Scuola sicura" quale programma didattico avviato in via sperimentale nel 1992 e realizzato dal Ministero dell'Interno con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Dipartimento della Protezione Civile al fine di inserire nella scuola dell'obbligo l'insegnamento della protezione civile. In 10 anni di attività, il Progetto Scuola sicura ha raggiunto oltre 3 milioni di ragazzi in oltre 3500 scuole. Tale attività formativa, pur con soggetti diversi, è ancora presente sul territorio nazionale in maniera, però, occasionale; la

Proposta di legge n. 320/9[^] di iniziativa del consigliere Bilardi recante:

“Modifiche alla legge regionale n. 4/1997 'Legge organica di protezione civile della Regione Calabria’”.

Relatore: CAPUTO

sua applicazione nelle scuole, infatti, è lasciata alle decisioni delle dirigenze scolastiche. Considerata, quindi, l'elevata pericolosità sismica della regione Calabria si rende indispensabile istituire in maniera permanente tale percorso formativo al fine di produrre cambiamenti culturali profondi e duraturi come quelli che si richiedono per prevenire e contrastare efficacemente i rischi naturali come quello sismico.

E' necessario, quindi, che la Giunta regionale predisponga un programma di formazione per i docenti e di informazione per gli studenti che annualmente riservino ai temi di cui sopra, giornate di studio anche con obiettivi premiali da concludersi con esercitazioni di protezione civile. L'obiettivo che si intende raggiungere è, in sintesi, l'accrescimento della coscienza sociale nei confronti di un tema, come quello del rischio sismico, spesso trascurato e affrontato dai più con atteggiamento irresponsabilmente fatalistico.

La presente proposta consta di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 6 della legge regionale 4/1997 (Legge organica di protezione civile della Regione Calabria).

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria in quanto la presente proposta non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge n. 320/9[^] di iniziativa del consigliere Bilardi recante:
“Modifiche alla legge regionale n. 4/1997 'Legge organica di protezione civile della Regione Calabria’”.
Relatore: CAPUTO

Art. 1

(Sostituzione articolo 6 della legge regionale 4/1997)

1. L'articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 (Legge organica di protezione civile della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Attività di formazione, informazione e preparazione all'emergenza)

1. La Regione promuove ed organizza una permanente attività di formazione, informazione e preparazione all'emergenza al fine di aumentare il livello di conoscenza della popolazione relativamente ai rischi naturali ed antropici con particolare riferimento a quelli presenti sul territorio regionale. Le attività di cui al presente articolo sono rese allo scopo di favorire adeguate azioni per la limitazione dei danni a cose e persone in seguito al manifestarsi di un evento calamitoso.

2. Le iniziative regionali di cui al comma 1, dirette all'intera collettività, sono rivolte prioritariamente alla popolazione scolastica, in particolare a quella della scuola dell'obbligo, attraverso programmi di informazione da predisporre permanentemente all'interno dell'attività didattica previo accordo con l'ufficio scolastico regionale. I programmi di informazione pongono particolare attenzione al rischio sismico e devono sistematicamente concludersi, ai fini della preparazione all'emergenza, con una esercitazione di protezione civile attraverso l'evacuazione scolastica.

3. I programmi di cui al comma 2 sono comprensivi delle attività di formazione del personale docente, direttamente coinvolto nell'attività di informazione dei discenti, nonché dei dirigenti scolastici, responsabili dell'attivazione dei programmi stessi.

4. Per la elaborazione dei programmi di formazione, informazione e preparazione all'emergenza sono ricercate le più opportune forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 11 della legge 225/1992 ed in particolare con il Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile per le attività di cui al comma 2 ed i dipartimenti regionali competenti. L'attività di collaborazione è avviata solo nel caso in cui essa non preveda alcun onere a carico del bilancio regionale.

5. La Giunta regionale predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di informazione, formazione e preparazione all'emergenza di cui al comma 2, sentita la commissione consiliare permanente che si esprime entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Con lo stesso provvedimento sono stabilite, di concerto con i soggetti indicati al comma 4, le modalità di svolgimento e di partecipazione agli interventi previsti dalla presente legge.”

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione Calabria.